

GIORGIO CANDELORO
STORIA
DELL'ITALIA MODERNA

Volume primo
LE ORIGINI DEL RISORGIMENTO



Feltrinelli

MILANO 1956 (VIII ed. 1978)

contribuenti colla surrogazione dei canoni in denaro ed intanto viene espressamente proibita qualunque novità di fatto." E all'articolo successivo la legge si preoccupava di chiarire che l'abolizione dei trappeti feudali (cioè di un diritto proibitivo) non doveva implicare l'abolizione della decima dell'olio, che veniva conservata. Conservatrice era pure la legge per i redditi dei suffeudi e delle *tenasie* (terre non subinfeudate ma date a censo): essa aboliva formalmente i suffeudi, ma stabiliva che le adoe e le altre presezioni, dovute dai possessori dei suffeudi ai feudatari principali, dovevano essere mantenute col carattere di censo; si riservativi, soggetti però ad essere ricomprati in denaro; così pure tutti i canoni in natura e in denaro pagati dai possessori di *tenasie* erano conservati con facoltà di ricompera.

L'applicazione della legge fu affidata in un primo tempo alla magistratura ordinaria, ma questa si rivelò ben presto insufficiente, poiché infiniti furono i reclami dei cittadini e dei comuni contro gli ex feudatari, troppo lunga la procedura giudiziaria normale ed infine la stessa legge eversiva era in alcuni articoli troppo vaga, data la grande complicazione della materia. Fu quindi necessario ricorrere all'opera di una magistratura straordinaria, che funzionasse in modo assai spedito e con vasti poteri. Così l'11 novembre 1807 fu nominata una Commissione feudale, della quale fecero parte magistrati e funzionari di grande esperienza in questa materia, come Giacinto Dragonetti, che ne fu presidente, e Davide Winspeare, che ne fu procuratore generale. La Commissione feudale ebbe il compito di dirimere tutte le cause pendenti tra i comuni e i baroni, salvo quelle riguardanti i diritti di dogana e simili, attribuite all'altra Commissione prima ricordata. In pratica la maggior parte dell'enorme lavoro che la Commissione compì in tre anni si riferì ai diritti territoriali. Su questo punto la legge era particolarmente favorevole ai baroni, poiché conservava questi diritti senza pretendere dai baroni stessi l'esibizione dei loro titoli di possesso, mentre costringeva i comuni ad adire i tribunali se volevano contestare la legittimità dei diritti baronali; solo in questo caso i baroni erano costretti ad esibire le prove della legittimità del loro possesso; inoltre la legge era vaga per quanto si riferiva alla redimibilità dei diritti stessi. I comuni quindi, specialmente quelli più poveri, venivano ancora lasciati in uno stato di grave inferiorità rispetto ai baroni. Per rimediare in parte a questa

grave deficienza della legge fu stabilito nel febbraio 1809 che il procuratore generale della Commissione feudale fosse incaricato di difendere le ragioni dei comuni ed anche autorizzato ad iniziare d'ufficio le cause dei comuni stessi contro i baroni. L'azione della Commissione feudale fu nel complesso favorevole ai comuni e valse in parte a correggere il carattere conservatore della legge del 2 agosto su questo punto. Inoltre, per ispirazione della Commissione stessa, furono emanati due decreti, il 20 giugno 1808 e il 17 gennaio 1810, che diedero facoltà ai possessori di terre soggette al pagamento dei diritti territoriali di commutare questo pagamento in canoni in denaro redimibile al 5%. In tal modo fu in parte modificato lo spirito della legge eversiva in un senso meno favorevole ai baroni; non sembra però che la redenzione delle decime e degli altri diritti territoriali procedesse in misura molto notevole allora e nei decenni successivi. Le decisioni della Commissione feudale furono dichiarate irrevocabili col decreto del 20 agosto 1810, che sciolse la Commissione stessa ed attribuì il giudizio sulle liti ancora pendenti ai tribunali ordinari.

Strettamente legato nei suoi effetti alla legge eversiva fu un altro importantissimo provvedimento allora emanato, quello sulla ripartizione dei demani. La legge del 2 agosto 1806 stabiliva infatti all'articolo 15 che i demani feudali rimanessero ai baroni e che gli usi civici entro di essi fossero conservati, in attesa di una legge sulla ripartizione dei demani stessi. Questa si fece attendere poche settimane, perché fu emanata il 1° settembre 1806, e riguardò non solo i demani feudali e quelli ecclesiastici (per molti rispetti analoghi ai feudali), ma anche i demani universali, quelli promiscui e quelli di incerta natura. La legge stabilì che i demani feudali, e analogamente quelli ecclesiastici, fossero divisi tra comuni e baroni (o enti ecclesiastici) in misura corrispondente ai rispettivi diritti con preferenza ai comuni per le terre più vicine agli abitati; stabilì inoltre che i demani promiscui fossero attribuiti ai comuni o a quei possessori che vi rappresentavano diritti civici; infine stabilì che i demani universali e quelle parti degli altri demani che fossero toccate ai comuni in base alla ripartizione fossero a loro volta quotizzati tra i cittadini dei singoli comuni. Un successivo decreto dell'8 giugno 1807 fissò le norme sia per la ripartizione generale, sia per la quotizzazione. La prima doveva essere fatta dai Consigli d'Intendenza (consigli di prefettura), sulla base

del parere di arbitri precedentemente nominati dalle parti interessate; la seconda doveva essere fatta tra "quei naturali dei Comuni rispettivi, che rappresentavano ed esercitavano sul demanio comunale i diritti degli usi civici e che nella legge sono indicati col nome di comunisti: tra essi però i non possidenti ed i possidenti minori saranno sempre preferiti." Dalla quotizzazione erano escluse le terre che a parere dei periti dovevano essere mantenute o ridotte a bosco; le quote dovevano avere eguale valore ed essere estratte a sorte; coloro che divenivano possessori delle quote ne acquistavano la proprietà assoluta con diritto di alienarle o di affittarle, ma erano obbligati ad una prestazione annua verso il comune. Dalla ripartizione furono escluse le difese, qualora però fossero state riconosciute valide da una decisione della Commissione feudale o da precedenti sentenze, oppure risultassero esistenti prima del 1536, anno in cui una prammatica di Carlo V aveva solennemente vietato (in realtà con scarso risultato) l'erezione di nuove recinzioni di terre demaniali.

Inutile dire che il lavoro di ripartizione di tante terre tra comuni e baroni, comuni ed enti ecclesiastici, comuni e comuni, e il lavoro di quotizzazione tra un così grande numero di cittadini aventi diritto si presentarono subito estremamente complicati e di attuazione lenta e difficile. Durante il regno di Murat con nuovi decreti furono date norme abbastanza precise per effettuare la suddivisione e furono istituiti dei Commissari ripartitori, i quali furono incaricati anche dell'esecuzione degli atti della Commissione feudale quando questa fu sciolta. Ma la questione della divisione dei demani rimase aperta: essa fu ereditata dal governo borbonico nel 1815 e da quello italiano nel 1860; ancora oggi non si può dire interamente risolta. In pratica la quotizzazione in molti casi non fu mai attuata, in molti altri fu attuata in modo che diede risultati contrari a quelli che i legislatori napoleonici si proponevano, poiché determinò un accrescimento della proprietà dei borghesi e in qualche caso dei baroni stessi, ma non di quella dei contadini. Già nel 1835 notò questo fatto Ludovico Bianchini nella sua fondamentale *Storia delle finanze del Regno di Napoli* e lo notarono in epoca più recente i maggiori studiosi della questione meridionale, primo fra tutti Giustino Fortunato. Per quanto il problema debba essere ancora approfondito con studi particolari di carattere locale, dalle ricerche finora compiute risulta che solo in pochi casi la quotizzazione diede luogo alla

formazione di una piccola proprietà contadina stabile e che invece, nella maggior parte dei casi in cui fu attuata, i contadini più poveri non furono messi in grado di coltivare le loro quote, sicché i maggiori proprietari, che in genere prevalevano nelle amministrazioni comunali, poterono in vari modi, leciti e illeciti, impadronirsi di quelle terre. Inoltre in molti casi la quotizzazione fu resa impossibile dalla resistenza dei proprietari di grandi armenti, che utilizzavano per il pascolo i demani universali.

Anche il grande tentativo di quotizzazione del Tavoliere delle Puglie, iniziato con la legge del 21 maggio 1806, che volle dare in enfiteusi quelle terre (appartenenti al demanio regio), revocando gli antichi vincoli a favore della pastorizia che risalivano ai tempi di Alfonso di Aragona e limitando la pastorizia stessa alle terre incolte, ebbe scarsissimi risultati e in pratica fu poi quasi annullato da un provvedimento del governo borbonico del 1816, che ristabilì in gran parte le antiche servitù a favore dei proprietari di greggi.

In sostanza la legge eversiva e quella sulla divisione dei demani annullavano gli aspetti *giuridici* della feudalità, costringendo i baroni a rinunciare ai diritti giurisdizionali, personali e proibitivi, che certo fruttavano loro entrate notevoli; ma lasciarono praticamente quasi intatta la proprietà baronale, la quale anzi fu liberata da una serie di obblighi che prima gravavano su di essa a favore del sovrano, dei comuni e dei singoli cittadini e divenne quindi di proprietà piena di tipo borghese. L'abolizione dei feudi decemessi, decretata il 15 maggio 1807, sebbene fosse seguita nel 1809 dall'istituzione di un certo numero di maggioraschi concessi (insieme a nuovi titoli nobiliari) a ministri, alti funzionari ed ufficiali, contribuì pure notevolmente a liberare la proprietà baronale da altri vincoli che ne impedivano l'alienabilità; essa quindi favorì certamente la liquidazione di alcuni patrimoni baronali, ma probabilmente favorì anche l'accrescimento di altri patrimoni, già grossi, di baroni o di borghesi. D'altra parte l'eversione della feudalità e la divisione dei demani favorirono lo sviluppo delle proprietà dei borghesi, che poterono affrancarsi da prestazioni feudali ed estendersi a spese dei demani.

Inoltre le proprietà dei borghesi e degli ex feudatari poterono estendersi a spese delle proprietà e dei demani ecclesiastici. Infatti negli anni 1807, 1808, 1809 furono soppressi moltissimi ordini religiosi, conventi e monasteri;